



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
VICE DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Genova, 7/05/2018

Prot. n.: PG/2018/131926
Allegati: 1

G13.17.5/12/2015

Settore VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
E SVILUPPO SOSTENIBILE

TRASMESSA VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le valutazioni e
le autorizzazioni ambientali
Divisione 2 – Sistemi di valutazione
ambientale
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.mambiente.it

Oggetto: [ID_VIP: 3899] VIA nell'ambito del provvedimento unico ambientale ai sensi dell'art. 27 del D. lgs. n. 152/2006 ssmmii relativa al progetto "Realizzazione di una marina scavata a secco in sponda sinistra del fiume Magra, nel Comune di Ameglia (SP) – contributo istruttorio preliminare

In relazione all'oggetto, nell'ambito del procedimento ivi indicato, si ritiene utile indicare preliminarmente quanto segue.

Si allega inoltre per opportuna conoscenza l'esito della verifica di assoggettabilità alla VAS svolta sullo SUA, in quanto utile a chiarire il quadro di riferimento programmatico e a definire gli adempimenti a cui è soggetto il progetto ai fini della sua coerenza generale.

- Dalla documentazione agli atti del Ministero dell'Ambiente si riscontra che le opere proposte comportano oltre allo scavo in suolo privato anche lo scavo di un tratto della sponda del Fiume Magra con asportazione di parte di terreno iscritto al demanio pubblico indisponibile dello Stato - ramo idrico, identificato con il mappale 577 del Fg. 15 del Comune di Ameglia. Relativamente alla trattazione di quanto proposto sul mappale 577 del FG. 15 del Comune di Ameglia, così come riportato nella Tav .02 Planimetria Catastale, si ritiene opportuno portare a conoscenza che detti terreni, se pur ricompresi nel progetto non risultano in disponibilità alla Marina Azzurra Yachting S.r.l., ma solamente utilizzati da altra società "Fofao S.r.l." con sede in Via Giovanni XXIII n. 54, 19038 Sarzana, in virtù di concessione scaduta ed in fase di rinnovo; detta società ad oggi risulta inadempiente con il pagamento dei canoni demaniali. Con la società Fofao Srl il proponente dichiara di avere un accordo commerciale, necessario all'adempimento di alcune delle condizioni realizzative a cui è soggetto, ma che non concerne la concessione di che trattasi. Inoltre, in considerazione della vicinanza della sponda e della profondità dello scavo, anche senza l'apertura diretta sul Fiume Magra, difficilmente ci si troverebbe in una situazione di scavo a secco essendo la falda prevista a m -2,00 dal piano di campagna, e provocando quindi indebite sottrazioni d'acqua.

Considerato che l'oggetto del parere del ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. N. 6892 del 8.03.2016 riporta "in assenza di una modificazione strutturale del fiume", si ritiene che quanto proposto, creando una inseparabilità tra il Fiume Magra e la darsena, apporterebbe di fatto modifiche alla conformazione strutturale dell'alveo del bacino d'acqua demaniale di alimentazione, che in quel tratto oltre che essere sottoposto ai vincoli del demanio idrico e delle acque pubbliche, appartiene alla giurisdizione del demanio marittimo ai sensi dell'art. 28 Cod. Nav., in quanto trattasi di foce di fiume che sbocca in mare.

Detta darsena verrebbe a trovarsi in continuità e costituita anche da un bene demaniale pubblico (mappale 577 del Fg. 15 del Comune di Ameglia) di proprietà del demanio idrico (pubblico e indisponibile) che con la prevista asportazione passerebbero di fatto, in quanto invaso dalle acque, al demanio marittimo costituendone la via di accesso alla rimanente parte di darsena scavata sulla proprietà privata.

La realizzazione della darsena è quindi soggetta ai seguenti vincoli:

- a) non modificare strutturalmente il fiume (non interessare o modificare le attuali sponde del F. Magra)
- b) R.D. n. 523 del 25/07/1904, art. 96 lettere f), così come modificato e riconfermato nel reg. reg. Regione Liguria n. 3/2011 e n. 1/2016, che vieta gli scavi e le nuove edificazioni a meno di 10,00 metri dalla sponda dei corsi d'acqua e/o dal limite demaniale se più esterno;
- c) art. 96 lett. k) del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, che vieta ciò che possa provocare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque.

Dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Liguria viene citato un parere prot. 5292 del 13.05.2016, che però non è allegata alla documentazione.

Il parere dell'Agenzia del Demanio, Sezione di Genova, è necessario sia per la definizione della disponibilità ad autorizzare dette opere sia per la soluzione delle questioni giuridiche ad essa correlate, ivi compreso il necessario passaggio al demanio marittimo; è inoltre necessario l'interessamento degli uffici della Capitaneria di Porto della Spezia, se non altro per quanto necessita circa l'espressione di quanto previsto dagli art. 12 e 55 dell'Ex Cod. Nav..

Fatte salve le considerazioni dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale con particolare riguardo alle previsioni di SUA relative alle aree esterne alla fascia di tutela prevista dall'art. 4 del Reg. Reg. n. 3/2011, ed in considerazione dei battenti idrici a cui è sottoposta l'area in caso di esondazione del fiume Magra si ritiene che restino a carico della Società le responsabilità civili e penali per eventuali danni a cose e persone derivanti dall'attività a progetto.

Si segnala infine che, diversamente da quanto indicato dal proponente, l'area non è soggetta a vincolo idrogeologico ex R.D. n. 3267/1923 e DPR n. 616/1977. Rimane ovviamente soggetto alle dovute verifiche di coerenza con la Pianificazione di Bacino vigente e le relative norme di settore.

- Nell'ottica di massimizzare l'opportunità di riutilizzo dei materiali derivanti dallo scavo, pur se ad una prima analisi non risultano idonei all'uso per ripascimento del litorale, è opportuno che venga redatto un PUT ai sensi del DPR n. 120/2017;
- L'intervento ricade interamente nella Zona Speciale di Conservazione "Parco della Magra-Vara", nonché all'interno dell'Area Protetta "Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra-Vara". Presso l'area individuata dall'intervento viene segnalata la presenza di habitat e specie oggetto di tutela come meglio indicato nelle misure di conservazione specifiche per la ZSC, denominata "Parco della Magra-Vara" Cod. IT1343502

(https://srvcarto.regione.liguria.it/info/repertoriocartografico/pdf_protected_sites/MisurediConservazione/MDC_IT1343502.pdf),

Dai rilievi effettuati da specialisti incaricati dal Proponente lo stato attuale si conferma deteriorato e fortemente rimaneggiato, con presenza di diverse specie sinantropiche e anche alloctone.

Fatte salve le indicazioni fornite in occasione della procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, si segnala che nel frattempo sono intervenute le Misure di Conservazione entrate in vigore nel marzo 2017. Quindi gli interventi nell'area, nell'ambito delle forme di intervento previste e consentite dalle Misure di Conservazione, devono concorrere agli obiettivi di miglioramento e ripristino previsti per gli habitat segnalati nell'area: 1130 "Estuari" (Miglioramento), 3120 "Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con *Isoetes* spp." (Ripristino), 3280 "Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di *Salix* e *Populus alba*" (Miglioramento) e 6220 "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea" (Mantenimento).

Per quanto riguarda le specie di erpetofauna segnalate o riscontrate nella zona si rimanda parimenti alle misure inerenti le specie anfibie (*Bufo viridis* e *Rana italica*), in particolare a quelle conseguenti la pressione relativa alla "Alterazione sponde e alvei".


A disposizione per ogni chiarimento si porgono cordiali saluti

Il Dirigente
(dott.ssa Paola Carnevale)



SCHEMA N. NP/1332

DEL PROT. ANNO2016

**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale**Dipartimento Ambiente
Valutazione Impatto Ambientale - Settore**OGGETTO** : Verifica di assoggettabilità ex art. 13 l.r. n. 32/2012 smi. PP d'iniziativa privata per la realizzazione di una darsena in variante al PRG di Ameglia. Proponente: Marina Azzurra Yachting Srl. No VAS**DECRETO**N. **268**

del REGISTRO ATTI AFFARI GIUNTA

DATA **28.1.2016**

di SOTTOSCRIZIONE

IL DIRIGENTE**RICHIAMATE:**

- la l.r. 10 agosto 2012 n. 32, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998 (disciplina della valutazione di impatto ambientale), ed, in particolare, gli articoli 3, 5 e 13, che prevedono, rispettivamente:
 - o le tipologie di piano o programma e le rispettive modifiche, che hanno un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale, comprese quelle relative ai piani e programmi che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti nonché le loro modifiche, con effetti potenziali sull'ambiente nei casi all'uopo indicati in legge;
 - o la competenza della Regione, quale autorità preposta alla Valutazione ambientale strategica (VAS) ed alla verifica di assoggettabilità dei piani e programmi di cui all'articolo 3, in relazione ai quali le discipline di settore prevedono l'approvazione o l'espressione di assensi, intese, pareri obbligatori da parte della Regione stessa;
 - o la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS dei piani e dei programmi, che si conclude con l'espressione, da parte dell'autorità competente, di un provvedimento motivato di verifica con efficacia vincolante, che assoggetta o esclude il piano o il programma dalla valutazione, e detta le eventuali prescrizioni, tenuto conto dei pareri delle autorità competenti in materia ambientale all'uopo consultate;
- la l.r. 30 dicembre 1998 n. 38 e sss.mm.ii, recante "Disciplina della valutazione di impatto ambientale", nonché il D.M 30 marzo 2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome di cui alla Legge 11 agosto 2014, n. 116", che comportano l'assoggettamento a VIA regionale dei progetti di porti turistici e da diporto, con determinate soglie dimensionali, qualora ricadano anche parzialmente all'interno di aree protette;

PREMESSO che:

- Bi.Bi. Srl, a cui in data 29.10.2015 è subentrata Marina Azzurra Yachting Srl, in qualità di proponente, con nota assunta in data 4 agosto 2015, ai fini dell'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13 comma 2 l.r. n. 32/2012, l'istanza corredata del Rapporto Preliminare relativa al "PP d'iniziativa privata in variante al PRG di Ameglia - zona F5 - per la realizzazione di una darsena privata";
- L'area interessata ricade all'interno del territorio del Parco di Montemarcello Magra, e del SIC IT 134101 Piana della Magra;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

28.01.2016

(Dott.ssa Paola Solari)

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

ATTO

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P C C
L'ISTRUTTORE
(Dott.ssa Augusta Ghisli)


096

PAGINA : 1

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE

SCHEMA N..... NP/1332

DEL PROT. ANNO2016



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Ambiente
Valutazione Impatto Ambientale - Settore

- la variante di che trattasi è stata adottata dal Comune di Ameglia con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 7.04.2014; la Conferenza dei servizi referente per l'approvazione del PP si è tenuta in data 5 giugno 2014;
- la variante consiste nella definizione di un sub distretto codificato 1.21.1 all'interno del Distretto Polo Nautico previsto dal Piano del Parco (F1.21 - ASsf4), e alla conseguente deroga all'obbligo di attuazione unitaria. Il Piano Particolareggiato prevede lo scavo di una darsena da adibire a nautica da diporto, in continuità col corso del fiume, e si deve fare carico di quota parte dell'onere di ricollocazione di posti barca a monte del limite di navigabilità definito dal Piano del Parco. L'area è all'interno della fascia di riassetto fluviale. Non è disponibile il parere dell'Agenzia del Demanio in merito alla necessità o meno di acquisizione al demanio marittimo dello specchio acqueo a progetto;

DATO ATTO che:

- sono stati consultati, a norma dell'articolo 13 l.r. n. 32/2012, i soggetti competenti in materia ambientale, individuati con riferimento ai contenuti specifici della variante, nonché le strutture regionali competenti in relazione alle tematiche trattate;
- dall'istruttoria svolta, di cui alla relazione tecnica n. 96 del 27 gennaio 2016, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, non sono emerse criticità relative alla previsione, a livello di piano, di una darsena nell'area in oggetto, da cui la possibilità di escludere il PP e la relativa variante dall'assoggettamento a VAS. Sono tuttavia emersi numerosi impatti ambientali potenzialmente significativi legati alle caratteristiche progettuali e modalità realizzative, che hanno portato a definire una serie di premesse e prestazioni progettuali, a cui deve rispondere il livello di progettazione definitiva, che sarà adeguatamente valutata nell'ambito della necessaria procedura di VIA regionale;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, nonché degli elementi indicati nel rapporto preliminare agli atti della struttura e dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, di non assoggettare, ai sensi dell'articolo 13, c. 6 l.r. n. 32/2012, il SUA di che trattasi, alla procedura di VAS di cui agli artt. 8 e segg. l.r. n. 32/2012;

DECRETA

per i motivi indicati in premessa:

1. di non assoggettare, ai sensi dell'articolo 13, c. 6 l.r. n. 32/2012, alla procedura di VAS, di cui agli artt. 8 e segg. l.r. n. 32/2012 smi, il "PP d'iniziativa privata in variante al PRG di Ameglia - zona F5 - per la realizzazione di una darsena privata", proposto da Marina Azzurra Yachting Srl, rinviando i necessari approfondimenti alla VIA regionale sul Progetto Definitivo, per la predisposizione del quale sono indicate in istruttoria premesse, condizioni e prestazioni attese, e che deve essere sviluppato nell'ambito del procedimento concertativo in corso;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito regionale ai sensi di legge.
3. di pubblicare il presente provvedimento, per estratto, sul BURL.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

27.01.2016
(Dott.ssa Paola Solari)

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

ATTO

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P C C
L'ISTRUTTORE
(D.ssa Augusta Ginesi)


096

PAGINA : 2

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE

SCHEMA N. NP/1332

DEL PROT. ANNO 2016



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Ambiente
Valutazione Impatto Ambientale - Settore

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

----- FINE TESTO -----

Il, 28-1-2016

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Nicola Giancarlo Poggi)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

28.01.2016
(Dott.ssa Paola Solari)

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

ATTO

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P C C
L'ISTRUTTORE
(D.ssa Augusta Ginesti)


096

PAGINA : 3

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE

SCHEMA N.....NP/1332
DEL PROT. ANNO2016

N. **268**
IN DATA **28.1.2016**



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Ambiente
Valutazione Impatto Ambientale - Settore

OGGETTO : Verifica di assoggettabilità ex art. 13 l.r. n. 32/2012 smi. PP d'iniziativa privata per la realizzazione di una darsena in variante al PRG di Ameglia. Proponente: Marina Azzurra Yachting Srl. No VAS

DOCUMENTI ALLEGATI COSTITUITI DAL NUMERO DI PAGINE A FIANCO DI CIASCUNO INDICATE

PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI PAGINE N. 15

----- FINE TESTO -----

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

28.01.2016
(Dott.ssa Paola Solari)

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

ALLEGATO

SETTORE STAFFE CENTRALE
DIPARTIMENTO AMBIENTE
P C
ISTRUTTORE
(D.ssa Augusta Ginesi)

096

PAGINA : 1

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

ART. 13 L.R. N. 32/2012 e ss. mm.

Relazione istruttoria n° A096 del 27 gennaio 2016

Oggetto	Piano Particolareggiato (PP) d'iniziativa privata in variante al PRG del Comune di Ameglia - zona F5 – per la realizzazione di una darsena privata
Proponente	Bi.Bi. s.r.l. – a cui dal 29.10.2015 subentra Marina Azzurra Yachting Srl, stesso indirizzo via Litoranea 14, 19031 Ameglia (SP)
Data di avvio del procedimento:	4 agosto 2015

Premesse e Sintesi del procedimento:

Il PP in variante è stato adottato con DCC n. 22 del 7.04.2014.

La conferenza dei servizi si è tenuta preliminarmente in data 20.12.2013; la seduta referente risale al 5.06.2014

Con nota del 23.07.2015, pervenuta in data 4.08.2015, è stata consegnata la documentazione atta allo svolgimento della verifica di assoggettabilità ex art. 13 l.r. n. 32/2012.

Con nota PEC PG/2015/141476 del 5.08.2015, il settore VIA ha provveduto a consultare i soggetti competenti in materia ambientale nonché le strutture regionali competenti per materia.

In data 11.11.2015 si è tenuta presso gli uffici regionali la conferenza istruttoria, che ha visto nella sua prima parte anche la partecipazione del proponente, nella persona dell'amministratore unico Manolo Cacciatori.

A seguito di alcune carenze conoscitive emerse in tale occasione, con nota PEC PG/2015/203029 del 18.11.2015 sono state richieste al proponente informazioni intorno al numero attuale dei parcheggi e a quello di progetto, suddivisi per usi e funzioni. Il proponente ha riscontrato tale richiesta con propria nota del 19.11.2015, ricevuta con PG/2015/205743 del 23.11.2015, nella quale afferma che lo SUA presentato conferma i 5500 mq di parcheggio (di cui 1425 mq pertinenziali minimi, relativi a 95 PE, e il resto aree di sosta comune) della situazione attuale (di cui al Progetto di riqualificazione ambientale predisposto nel 2009 in adempimento al Piano della Nautica), come anche la loro disposizione.

Il Progetto di riqualificazione ambientale di cui sopra è stato valutato favorevolmente con nota n. 783 del Parco del 11.03.2011, che richiamava le prescrizioni comunicate con nota n. 1177 del 31.03.2010, derivanti dalla valutazione di incidenza, che qui si richiamano:

- mantenere la zona umida a fragmiteto denominata Il Casone...
- inserire lungo il suo perimetro una fascia vegetale filtro con funzione di barriera...
- inserire una siepe arboreo/arbustiva lungo i filari di *Pinus pinea* ... con funzione di corridoio ecologico...
- usare legname certificato...
- schermare le luci su banchine e pontili, usare lampade a risparmio energetico, installare solare termico su servizi igienici e punti di ristoro....

Con nota PG/2015/202527 del 18.11.2015 è stata altresì reiterata la richiesta all'Ente Parco in merito alla coerenza dello SUA con il Piano del Parco, il Piano della Nautica e il Protocollo d'intesa di cui alla DGR n. 1469/2013 (vedi: quadro programmatico). Ciò in quanto il precedente parere reso da tale Ente si limitava ad affrontare aspetti legati alla valutazione di incidenza, e allegava il parere già reso nell'ambito della conferenza dei servizi attivata e la valutazione di incidenza sul Progetto di riqualificazione ambientale (di cui sopra).

Soggetti competenti in materia ambientale consultati e pareri pervenuti:

Segreteria Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria	NP
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio	NP
Soprintendenza per i Beni Archeologici	NP
ARPAL Direzione scientifica	NP
ARPAL Struttura CAT	PEC ricevuta con PG/2015/187811 del 28/10/2015
ARPAL Dipartimento Provinciale SP	PEC ricevuta con PG/2015/194128 del 6/11/2015
ASL	NP

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

28.01.2016
(Dott.ssa Paola Solari)

SETTORIO CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P C C
L'ISTRUTTORE
(D.ssa Augusta Ginesi)

SCHEMA N.NP/1332 DEL PROT. ANNO 2016	REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale Dipartimento Ambiente Valutazione Impatto Ambientale - Settore
--	--

Provincia della Spezia	PEC ricevuta con PG-2015-154385 il 3.09.2015
Ente Parco Montemarcello Magra	Prot. 2384 del 31.08.2015 ricevuta con PEC PG-2015-151724 in data 8.09.2015 Prot. 41 del 11.01.2016 ricevuta con PEC PG-2016-5728 in data 15.01.2016

Strutture interne consultate e pareri pervenuti:

Settore Assetto del territorio	IN/2015/0018229 del 12/10/2015
Settore Progetti e Programmi per la tutela e valorizzazione ambientale	IN/2015/23853 del 22.12.2015
Settore Urbanistica e Procedimenti Concertativi	Nota prot. IN/2016/1345 del 26.01.2016
Settore ecosistema Costiero e Ciclo delle Acque	Nota prot. IN/2015/019523 del 28/10/2015

Sono individuati in **grassetto corsivo** i rimandi a contenuti prescrittivi.

DESCRIZIONE DEL PP

L'area oggetto di Piano particolareggiato è posta in prossimità del centro abitato di Fiumaretta, in sponda sinistra del Fiume Magra, a valle della Strada Provinciale n. 432, Via Litoranea, e a questa collegata da due accessi stradali; il contesto è caratterizzato da insediamenti sparsi, con edifici ad uno o due piani prevalentemente monofamiliari e da manufatti funzionali alle attività dei rimessaggi.

L'intervento proposto prevede la realizzazione di un impianto nautico (tipologicamente definito dalle N.T.A del Piano di Parco come "Marina"), riconducibile alla definizione di darsena, scavato a secco all'interno dell'area in proprietà privata. L'area in cui si colloca il PP fa riferimento ad una superficie complessiva disponibile di 35.677 mq con una potenzialità di realizzazione di uno specchio d'acqua attrezzato per l'ormeggio delle imbarcazioni di superficie complessiva pari a 14.271 mq, idoneo a ospitare 95 PE. Il PP in analisi propone di realizzare una darsena scavata a secco su proprietà privata di 12.554 mq (dunque inferiore a quella potenzialmente realizzabile), in grado di accogliere n. 84 PE (posti barca equivalenti). Computa inoltre in 11 PE l'onere di ricollocazione di attività nautiche al di sopra del limite di navigabilità, imposto dal Piano del Parco – *per i quali tuttavia non individua uno specchio acqueo ma una porzione di terra "da scavare"*.

Lo costruzione della darsena comporterà uno scavo di volume stimato pari a 60.000 mc e una profondità di scavo pari a 4 m circa.

Nell'ambito dell'**incontro del 11.11.2015 con il proponente**, è stato possibile chiarire quanto segue.

La darsena prevista dallo SUA è completamente su proprietà privata, ed è in attesa di un parere dell'Agenzia del Demanio in merito al fatto che lo specchio acqueo rimarrebbe di proprietà privata e non diventerebbe area demaniale.

La titolarità dei posti barca in concessione esistenti lungo il Magra, in corrispondenza delle sponde di sua proprietà, è di altra società (FOFAO srl), di cui sino al 31 dicembre u.s il sig. Manolo Cacciatori è stato amministratore; ha la disponibilità, attestata da accordi scritti, di tale società a rinunciare ai soli posti barca in corrispondenza del tratto in concessione necessario alla realizzazione del canale di accesso alla darsena. Pertanto non prevede nel suo PP che gli altri ormeggi ad oggi presenti lungo la sponda del Magra vengano rimossi.

In merito al lembo di fragmiteto oggetto delle prescrizioni della valutazione d'incidenza sul Progetto di riqualificazione ambientale, dichiara che è andato distrutto durante l'ultima alluvione. L'area ove era segnalato è nel progetto attuale occupata da specchio acqueo. Il proponente è tuttavia disponibile a ripristinarlo e indica a tale scopo il lembo di terra inquadrato dal vialetto di accesso al ristorante, dal ristorante stesso e dalla sponda della darsena prevista (areale che risulta lievemente spostato verso valle e verso la sponda rispetto alla localizzazione originale) – *e che è individuato ai fini della ricollocazione (TAV 8)*.

Il proponente conferma di non avere accordi con alcuno dei soggetti titolari di posti barca situati al di sopra della linea di navigabilità, che il Piano del Parco individua come da ricollocare.

Con la successiva nota del 19.11.2015 chiarisce che lo SUA presentato conferma i 5500 mq di parcheggio (di cui 1425 mq pertinenziali minimi, relativi a 95 PE, e il resto aree di sosta comune) della situazione attuale (di cui al Progetto di riqualificazione ambientale predisposto nel 2009 in adempimento al Piano della Nautica), come anche la loro disposizione.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

28.01.2016
(Dott.ssa Paola Solari)

UFFICIO CENTRALE
GIUNTA
P C
L'ISPIRATORE
(D.ssa Augusta Ginesi)

COERENZA ESTERNA

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP):

Assetto insediativo: zona IS TR-AI – Componenti degli Insediamenti Sparsi e Attrezzature Impianti, con regime normativo di Trasformabilità

Assetto geomorfologico: zona MO – B, ossia caratterizzato da indirizzo di Modificabilità di Tip B.

Assetto vegetazionale: zona COL-ISS – MA ossia Colture Insediamenti Sparsi e Serre in regime normativo di Mantenimento.

Piano della Costa approvato con D.C.R. n. 64 del 29/12/2000 **Ambito di progetto n.41 – Sarzana Marinella:** comprensivo di tutto il tratto di costa dalla foce del Magra sino al confine regionale. Nel fascicolo 2.2.2 Bocca di Magra è classificata come porto fluviale e lo schema di orientamento delle previsioni di evoluzione della capacità di PE12, avente valore indicativo e di massima, prevede il mantenimento senza incrementi dei censiti 1.400 PE esistenti alla data di redazione del Piano.

Piano del Parco di Montemarcello Magra

approvato con DCR n. 41 del 4 agosto 2001, ove si prevede alla foce del Fiume Magra la realizzazione di un porticciolo turistico di rilevanza interregionale denominato "Polo nautico"; a tal fine individua un'area di sviluppo degli impianti e delle attrezzature per la nautica "Parco Nautico della Magra" (componente F1.21 – ASsf4) e un'area contigua a regime speciale dei Servizi della nautica (componente F1.20 – ACsf4) disciplinate dagli articoli 64, 68, 69 e 83 delle Norme di Attuazione di Piano (introdotta con variante approvata con DCR n. 17 del 3 agosto 2010). Le modalità di trasformazione dei distretti sono definite in tabella 2 art. 83 c.2 delle NTA.

Il Piano del Parco nel confermare il Limite di Navigabilità, all'art. 1 stabilisce anche l'obiettivo di ricollocazione delle attività nautiche esistenti a monte di tale linea, demandando al Piano guida della nautica l'individuazione delle modalità di attuazione.

All'art. 83 comma 1 del Piano del Parco la flotta da ricollocare a valle del LdN viene quantificata in 230 PE, e sono individuati tre Distretti di Trasformazione all'interno dei quali dovranno trovare spazio tali posti barca:

- Area Mammellone 100 PE12
- Polo Nautico 100 PE12
- Marina Colombiera / 2000 30 PE12.

L'area interessata dal Piano Particolareggiato in oggetto ricade totalmente nella componente F1.21 ASsf4 (Polo Nautico).

Siti d'importanza Comunitari (SIC): l'area interessata dal PP risulta ricadere interamente all'interno del SIC IT1343502 Parco della Magra-Vara nonché contigua al SIC IT 134101 Piana della Magra.

Piano Guida per la Nautica (PGdN): è uno strumento di attuazione del Piano del Parco, di cui condivide gli obiettivi, approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco n. 36 del 31.07.2008, nello specifico settore della nautica da diporto; è finalizzato ad orientare la ricollocazione degli impianti nautici incompatibili localizzati oltre la linea di navigabilità (LdN) e in regola con la legge regionale 21/98.

Piano di Bacino:

- **Pericolosità idraulica:** l'area di progetto ricade nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata – elevata (PI4), dal Piano di bacino del Fiume Magra, vale a dire aree inondabili al verificarsi dell'evento con portata al colmo di piena corrispondente al periodo di ritorno T=30 anni.
- **Piano di Assetto Idrogeologico (PAI):** l'area interessata dal PP ricade nel territorio dell'Autorità di Bacino interregionale del fiume Magra e T. Parmignola, all'interno della Fascia di Riassetto Fluviale e pertanto in tale ambito trova attuazione quanto disposto dall'art. 17 delle Norme di Attuazione del Piano, che vieta gli interventi di nuova edificazione e più in generale circoscrive fortemente la possibilità d'interventi edilizi e infrastrutturali.

In ambito di Fascia di Riassetto Fluviale sono ammissibili i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente:

- a) demolizione senza ricostruzione;
- b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria come definita alle lettere a) e b) dell'art 3, comma 1 DPR 380/01;
- c) interventi di restauro e risanamento conservativo, come definiti alla lettera e) del medesimo art. 3, comma 1 DPR 380/01, solo in caso di edifici di interesse storico, architettonico e testimoniale;

d) interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti non delocalizzabili ed a migliorare la tutela della pubblica e privata incolumità, senza aumenti di superficie e volume, e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;

In tale ambito risultano inoltre ammissibili i seguenti interventi esplicitamente previsti dalle Norme di Piano:

- ai sensi dell'art.17 c.4 lett.a) e b), è espressamente consentita l'installazione di impianti tecnologici e manufatti di piccola dimensione, nonché la sistemazione e/o trasformazione di aree, purché non comportino carico residenziale anche temporaneo e a condizione che si tratti di interventi connessi all'attività di rimessaggio di imbarcazioni, inseriti nei Distretti di Trasformazione, Aree di Sviluppo e Programmi previsti dal Piano del Parco di Montemarcello - Magra, e che non costituiscano, in ogni caso, significativo ostacolo al deflusso delle acque, siano compatibili con la loro collocazione in funzione degli specifici livelli di pericolosità e condizioni di deflusso o inondabilità, anche attraverso l'adozione delle più adeguate tipologie costruttive e degli appropriati accorgimenti tecnico-costruttivi per il non aumento del rischio, risultino assunte specifiche misure di prevenzione e protezione per le singole installazioni nonché le azioni e le misure di protezione civile di cui ai Piani Comunali di settore;
- ai sensi dell'art.17 c.2, sono inoltre consentiti interventi non qualificabili come volumi edilizi ai fini delle Norme di Piano, quali recinzioni largamente permeabili, tettoie, pali, tralicci, serre di tipo "a tunnel" senza fondazioni continue.

Ai sensi dell'art.17 c.5 sono infine consentiti i seguenti interventi, previo parere obbligatorio e vincolante del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino:

a) ampliamento degli edifici esistenti connessi all'attività cantieristica nautica e non delocalizzabili, ammessi dal SUG, purché non interrati e seminterrati, e che non comportino una riduzione della distanza fra il fabbricato e la sponda, previa realizzazione preventiva o contestuale di interventi di mitigazione della vulnerabilità dei volumi esistenti e di messa in sicurezza di quelli oggetto di ampliamento;

b) adeguamento e ristrutturazione delle reti dei trasporti e delle reti e degli impianti dei servizi esistenti, pubblici o di interesse pubblico, non delocalizzabili, purché realizzati senza aggravare le condizioni di pericolosità idraulica in cui ricadono e purché non pregiudichino la possibilità di realizzare gli interventi di sistemazione idraulica.

In relazione agli scavi previsti per la realizzazione della nuova darsena si rileva inoltre che, ai sensi dell'art.10 c.3) lett.c) delle Norme di Piano di Bacino, l'asportazione dei sedimenti dalle aree perimetrare come Fascia di Riassetto Fluviale è ammessa, previo parere obbligatorio e vincolato del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, nell'ambito di interventi previsti nei distretti di trasformazione, connessi all'attività nautica, individuati dal Piano del Parco Montemarcello - Magra, alle seguenti condizioni:

- non deve costituire aggravio delle condizioni di pericolosità idraulica delle aree in cui ricade;
- non deve pregiudicare la possibilità di realizzare gli interventi di sistemazione idraulica definitiva;
- non deve causare la salinizzazione della falda e l'intrusione del cuneo salino;
- devono essere previsti interventi di ripristino e/o riqualificazione ambientale.
- il materiale asportato deve essere utilizzato nei modi e priorità indicate al comma 2, lettera b) delle NdA del Piano di Bacino

PTC provinciale: coerente con l'obiettivo di riorganizzazione della nautica sul Magra.

P.R.G. – il comune di Ameglia è dotato di PRG approvato con DPGR n. 967 del 30.08.1985 e modificato con DPRG n. 949 del 21.07.1986. Il PP si inserisce all'interno del perimetro del Distretto "Polo nautico"; la variante consiste nell'individuazione di un Sub-distretto, codificato n. 1.21.1 denominato "Marina Azzurra Yachting", lasciando invariati il tipo di strumento attuativo, il perimetro del Distretto, la destinazione d'uso e i parametri quantitativi previsti.

Vincolo paesaggistico

L'area in analisi è assoggettata a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142 lett. c) e al vincolo Paesistico Bellezze d'insieme dato dal DM 24 aprile 1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso Paesistico dei bacini dei Fiumi Vara - Magra", che tra i vari comuni comprende anche quello di Ameglia.

Le aree non sono soggette a vincoli archeologici o monumentali specifici ma in sede di conferenza preliminare la Soprintendenza Archeologica ha evidenziato il **rischio archeologico** non escludendo la possibilità che nel sottosuolo siano conservate testimonianze di interesse.

SINTESI DELLO SCENARIO DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO E PROCEDURALE

Masterplan Marinella Spa 2009: scenario di minima – scenario di massima (che comprende anche la darsena di che trattasi): fondato sul protocollo d'intesa siglato fra Regione, enti locali, Ente Parco in data 4.4.2007, e mai pervenuto ad una stesura definitiva, è da intendersi ormai superato, almeno per la parte relativa al Polo Nautico in quanto, con il SUA in esame, viene inficiata la possibilità di una progettazione unitaria del relativo distretto.

Con **nota PG/2013/104925 del 27 giugno 2013 del Direttore Generale del Dipartimento Pianificazione Territoriale Urbanistica è stato specificato** che le disposizioni di cui l'art. 84 c.2 secondo periodo, della l.r. 16/2008 e s.m. sono applicabili anche alla disciplina del PGdN, approvato dall'Ente Parco di Montemarcello Magra, ove lo stesso prescrive come modalità di attuazione delle previsioni in esso contenute il ricorso alla preventiva formazione di Strumenti Urbanistici Attuativi/Progetti Urbanistici Operativi estesi ad ambiti/distretti unitari. Nel caso specifico, fermo restando l'obbligo della redazione di uno S.U.A per l'attuazione degli interventi ammessi dalla disciplina del Piano del Parco, tale strumento urbanistico può essere approvato con la collegata variante connessa (art.8, comma1, lett.d) della L.R. 24/1987 così come confermata con il richiamato art. 84 comma 2 secondo periodo della l.r. 16/2008), la cui competenza all'approvazione è soggetta alle disposizioni di cui al combinato disposto dell'art. 19 della l.r. 12/1985 e dell'art. 85 della l.r.36/1997 e s.m.

Con **nota PG/2013/151213 del 18/03/2013 il Direttore del Dipartimento Ambiente** precisava che "la realizzazione dell'intervento deve in ogni caso attenersi agli obiettivi generali e agli standard specifici prefissati dal Piano del Parco e collocarsi all'interno di un disegno unitario del distretto in parola; a tal fine è necessario che nell'ambito di opportuni atti concertativi fra i soggetti pubblici e privati interessati vengano stabiliti precisi criteri cui conformare l'intervento. In particolare dovrà essere stabilita l'entità della quota parte da assegnare alla nuova darsena delle imbarcazioni in ricollocazione". Indica inoltre la necessità di assoggettamento alle procedure di VAS e di VIA, rientrando l'intervento nel campo di applicazione delle vigenti norme regionali in materia.

Nel **Protocollo d'intesa, sottoscritto in data 9 dicembre 2013**, sulla base della DGR 1469 del 22 novembre 2013, da Regione, Ente Parco, Provincia e Comune di Ameglia "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa fra Regione, Ente Parco di Montemarcello Magra, Provincia della Spezia, Comune di Ameglia – indirizzi operativi per la progettazione di quota parte del Polo Nautico previsto dal Piano del Parco", è previsto quanto segue:

- 1) Il progetto dell'intervento proposto dalla società BiBi s.r.l. dovrà attenersi, affinché sia rispondente agli standard prefissati dal Piano del Parco approvato dalla Regione Liguria con DCR 41/2001 e s.m.i. e dal Piano Guida della Nautica approvato dal Consiglio dell'Ente Parco con delibera n.36 del 31/07/2008 ai seguenti contenuti:
 - A. Individuare un'area da trasformare da terra ad acqua destinata esclusivamente alla ricollocazione parziale delle attività nautiche legittimate esistenti ed ubicate a monte della linea di navigabilità individuata dal Piano del Parco., secondo quanto in dettaglio specificato in sede di strumento operativo.
 - B. L'area di cui al punto a) dovrà essere finalizzata esclusivamente alla ricollocazione e non potrà essere destinato alla realizzazione di nuovi posti barca.
 - C. Dovrà essere prevista la rinaturalizzazione e riqualificazione della sponda del fiume Magra attualmente destinata a Banchina e ormeggi e il progetto dovrà contenere tutti i necessari studi e approfondimenti atti a garantire la piena compatibilità ambientale ed ecologica dell'ecosistema dell'area protetta coincidente con il SIC IT1343502 "Parco della Magra-Vara".
 - D. Rispetto dei parametri di cui alla tab.2 del c.2 dell'art. 83 delle NTA del Piano del Parco approvato dalla Regione Liguria con DCR n. 41/2001 e s.m.e i.
 - E. Dovrà garantire la fruibilità pubblica delle sponde.

Con nota PEC del 31 agosto 2015 n. 2384 l'Ente Parco Montemarcello Magra allega l'espressione del **parere del Comitato Tecnico Scientifico dell'Ente Parco reso con nota prot. 1467 del 4.06.2014**, in conferenza dei servizi referente del 5 giugno 2014, con il quale, pur rimarcando la necessità di rettificare taluni aspetti progettuali e fatte salve la verifica della titolarità delle aree inserite nel perimetro dello SUA da parte del comune di Ameglia e le determinazioni che saranno assunte in fase di valutazione d'incidenza, di competenza regionale, nell'ambito della verifica di assoggettabilità a VAS, in relazione alle proposte progettuali di rinaturalizzazione/riqualificazione della sponda del fiume Magra attesa come obiettivo (lettera C) del citato Protocollo d'Intesa, esprime un parere generale favorevole alle seguenti condizioni:

- Le aree a parcheggio e a verde abbiano superficie maggiore o uguale a 1425 mq e siano indicate nell'elaborato di convenzione TAV 10.

- La sommatoria delle superfici dello specchio acqueo della marina e dell'area destinata alla ricollocazione nautica non ecceda i 14271 mq (40% dell'area di SUA).
- La passerella pedonale posta a barriera artificiale apribile in corrispondenza del canale di accesso alla marina sia indicata in tutti i grafici progettuali compresa la tav. 10 di convenzione.
- Sia previsto che tutti i fronti di ormeggio vengano attrezzati conformemente a quanto indicato all'art. 63 del Piano guida della Nautica.
- L'attività sia certificata secondo uno dei sistemi di gestione ambientale UNI EN ISO o EMAS o in alternativa produca un crono programma per l'ottenimento della certificazione che costituisca vincolo alla prosecuzione dell'attività stessa.

In particolare l'Ente Parco chiede che vengano adeguati gli elaborati grafici dello SUA a quanto prescritto, e porta all'attenzione del Consiglio dell'Ente Parco l'opportunità di inserire in convenzione:

- una diversa regolamentazione della fruizione degli spazi ad uso pubblico (aree verdi e parcheggi), percorsi pedonali di sponda e longitudinali che nella bozza di convenzione paiono esser resi fruibili soltanto nel periodo di apertura dell'attività;
- l'impegno a rimuovere a propria cura e spese le opere realizzate sull'area destinata alla ricollocazione di attività nautiche poste oltre la linea di navigabilità, al fine di consentire l'attuazione delle previsioni di ricollocazione.

La conferenza istruttoria del 11.11.2015, nell'ambito della presente VA, è stata occasione per chiarire i seguenti punti, condizionanti la rispondenza della proposta BIBI srl agli standard specifici prefissati dal Piano del Parco e dal Piano della Nautica:

- relativamente alla lettera A del ridetto Protocollo: il proponente deve individuare un'area da trasformare da terra ad acqua da destinare esclusivamente alla ricollocazione, come ribadito alla lettera B;
- relativamente alla lettera C del ridetto Protocollo: la rinaturalizzazione e riqualificazione della corrispondente sponda del Magra implica la rimozione dei posti barca attualmente ivi collocati. Il vincolo è evidente nella cartografia di piano TAV.1 del Piano del Parco, ove in corrispondenza del tratto di sponda sotteso dal distretto Polo nautico non è presente l'indicazione della possibile presenza di ormeggi. Ciò comporta come possibile soluzione che anche la società titolare degli ormeggi in sponda partecipi, mediante opportuni accordi, allo SUA e ne diventi proponente. Attualmente invece lo SUA adottato non specifica nulla in merito al permanere degli ormeggi in sponda.

È stata inoltre occasione per chiarire che il parere reso dall'Ente Parco nella Conferenza dei servizi, in data 4.06.2014, e in particolare il punto b. delle considerazioni relative alla convenzione, si riferisce al fatto che l'ipotesi progettuale presentata individua, da destinare alla ricollocazione, un'area e non una porzione di specchio acqueo (il punto b si riferisce all'inserimento in convenzione dell'impegno per il proponente di rimuovere tutte le opere previste dal SUA in quell'area - vale a dire sponda darsena, opere accessorie, vialetto di accesso al ristorante, filare di *Pinus pinea* - eventuale fragmiteto, se ricostituito - nel caso si attuassero le previsioni di ricollocazione).

Per quanto concerne gli aspetti urbanistici, a seguito delle modifiche apportate alla l.r. n. 36/97 con la l.r. n. 11/2015, la competenza all'approvazione urbanistica dello SUA è regionale

Ai fini della procedibilità dell'iniziativa, è emersa la necessità di un chiaro dimensionamento della dotazione di parcheggi e degli standard pubblici, e della individuazione specifica dei posti barca oggetto della prevista ricollocazione, nonché della disponibilità giuridica dei soggetti titolari di n. 11 posti barca (quantità che deve essere preventivamente avallata dal Parco, in rapporto al Piano del Parco ed al Piano Guida della Nautica). Ciò al fine di assicurare la conformità ai contenuti del sopraccitato Protocollo di Intesa di cui alle lettere A. e B. ed a garanzia della concreta fattibilità degli interventi previsti dal SUA in conformità con il quadro pianificatorio sopra ricordato.

Ne deriva che il tema della ricollocazione deve essere risolto individuando una porzione di dimensione adeguata di specchio acqueo e creando le condizioni (accordi di natura commerciale) per la sua occupazione concreta da parte di singole imbarcazioni attualmente collocate a monte del Limite di navigabilità.

Peraltro l'area individuata a progetto (retinatura tav 8) si colloca in corrispondenza del filare di pini che conduce al ristorante, e dell'area in cui viene ipotizzata dal proponente la ricostituzione del fragmiteto (la cui tutela era stata sancita dalla valutazione di incidenza del Progetto di riqualificazione del 2009). Non appare quindi idonea sotto vari profili (per gli aspetti paesaggistici vedi oltre).

Con riferimento alla VAS "sperimentale" a suo tempo svolta sul Piano della Nautica, occorre ricordare che l'onere della ricollocazione, quantificato per il Polo della nautica in 100 PE, era fissato dal Piano del Parco e dal Piano guida per la nautica quale compensazione ambientale della realizzazione delle darsene/marine/servizi previsti nel relativo distretto. L'attuazione unitaria era stata concepita prefigurando un soggetto (Marinella Spa) che, tramite la stipula di opportuni accordi con gli operatori interessati, potesse creare le condizioni per realizzare l'obiettivo del Piano della ricollocazione delle attività nautiche al di sopra del limite di navigabilità. Il Piano del Parco ha posto le condizioni al contorno atte ad agevolare gli accordi necessari alla realizzazione delle sue previsioni, individuando le aree destinate alla ricollocazione; i vari soggetti titolari al rilascio dei nulla osta necessari al permanere delle attività a monte del limite di navigabilità dovrebbero agire sinergicamente, non consentendone il consolidamento in sito oltre il transitorio previsto dal piano stesso. Venuta meno l'attuazione unitaria, si pongono problemi di scala che spostano gli oneri della ricollocazione su attuazioni frazionate ed accordi al livello di singolo proprietario di imbarcazione, piuttosto che al titolare di concessione per attività nautiche.

Ai fini della realizzazione degli obiettivi del Piano del Parco, è necessario che a fronte della ricollocazione effettiva di posti barca, i soggetti competenti provvedano a far sì che le corrispondenti concessioni presenti a monte del Limite di navigabilità siano ridotte in modo equivalente.

Gli uffici partecipanti concordano sul criterio areale seguito per individuare la "quota di ricollocazione" e sul numero individuato, pari a 11 PE, sulla base dei dati di seguito sintetizzati:

	polo nautico	SUA
superficie totale	311.800 mq	35677 mq
rapporto Polo Nautico/SUA	100%	11,44 %
specchio acqueo max (40% della sup tot)	124.720 mq	14271 mq
posti barca equivalenti totali (150 mq x PE12)	831 PE12	95,06 PE12
di cui posti barca in ricollocazione	100 PE12	11,44 PE12
aree a parcheggio (15 mq x PE12)	12.465 mq	1.425 mq
aree verdi (15 mq x PE12)	12.465 mq	1.425 mq

L'Ente Parco con propria nota prot. 41 del 11.01.2016 ribadisce la necessità che le indicazioni fornite con proprio parere n. 1467 del 4.06.2014 siano riprese negli elaborati progettuali, e in merito ai rilievi di natura urbanistica formulati, rileva l'opportunità che l'impegno/obbligo alla ricollocazione di un numero adeguato di posti barca equivalenti PE posti a monte della linea di navigabilità sia inserito nei pertinenti elaborati di SUA, unitamente alla specificazione di tutte le modalità di attuazione della ricollocazione secondo le priorità del Piano del Parco e relativo Piano della Nautica. Ritiene inoltre indispensabile che Regione Liguria preveda contestualmente adeguamenti alle concessioni demaniali esistenti a monte del limite di navigabilità, in modo da liberare le aree spondali occupate.

Richiama invece la tav. 9 di riqualificazione spondale dalla quale non apparirebbero ormeggi in sponda del Magra, e che parrebbe cogliere le condizioni del punto C. del Protocollo d'intesa. Prende inoltre atto della possibile soluzione indicata nel corso dell'incontro del 11.11.2015, consistente nel far partecipare allo SUA anche la società titolare degli ormeggi in sponda, che sembra interessata anche dal canale di collegamento fiume-darsena. Intende che il proponente debba farsi carico di una definitiva rinaturalizzazione della sponda e riduzione di un tratto di ormeggi presenti sulla sponda adiacente sottesa allo SUA, per un tratto di sponda proporzionale al peso della trasformazione proposta, analogamente a quanto proposto per il calcolo della quota di posti barca da ricollocare.

A fronte di quanto emerso nel corso dell'incontro del 11.11.2015, si ritiene di interpretare correttamente che con "un numero adeguato di PE" ci si riferisca agli 11 PE di cui allo SUA presentato.

Non altrettanto comprensibile è l'indicazione dell'obbligo di "riduzione di un tratto di ormeggi presenti sulla sponda adiacente sottesa allo SUA, per un tratto di sponda proporzionale al peso della trasformazione proposta, analogamente a quanto proposto per il calcolo dei posti barca da ricollocare", laddove la Tav 1 del Piano del Parco indica chiaramente la non ammissibilità di posti barca in sponda del Magra in corrispondenza del distretto Polo Nautico. È pertanto necessario che l'Ente Parco chiarisca in modo inequivocabile quale debba essere il criterio per dimensionare lo sviluppo longitudinale di tale tratto di sponda, e quantifichi quindi un obiettivo minimo di tratto di sponda del Magra da mantenere stabilmente libero dagli ormeggi, tale da consentire di raggiungere gli obiettivi di riqualificazione ambientale posti dal Piano del Parco e dal Piano della Nautica.

ANALISI AMBIENTALE

Aria, energia e cambiamento climatico

Nel Rapporto Ambientale si ritiene ragionevole supporre che alla luce delle principali tipologie di intervento previste dal Piano particolareggiato la componente "Aria" possa risultare interferita essenzialmente dalle attività correlate alla fase di cantierizzazione, in particolare per la produzione di polveri conseguente ad operazioni di scavo, sbancamento, stoccaggio e, in generale, movimentazione di materiale terrigeno ai fini della realizzazione dello specchio d'acqua. La valutazione dei possibili effetti è stata effettuata per mezzo dell'applicazione di un modello diffusionale (UNI 10964:2001 "Studi di impatto ambientale - Guida alla selezione dei modelli matematici per la previsione di impatto sulla qualità dell'aria"; UNI 10796:2000 "Valutazione della dispersione in atmosfera di effluenti aeriformi - Guida ai criteri di selezione dei modelli matematici") dalla cui applicazione risulta che nei recettori individuati all'interno della perimetrazione delle aree SIC non si hanno significativi impatti sulla qualità dell'aria, per le PM10, CO, C6H6 e NOX.

Si rileva come gli aspetti relativi alla cantierizzazione attengano ad un livello di progettazione almeno definitivo dell'intervento.

In merito si è espresso il Dipartimento Provinciale di Arpal prendendo atto dei risultati della modellizzazione effettuata per la valutazione previsionale dell'inquinamento atmosferico dovuto all'attività di cantiere, da cui presso i ricettori sensibili individuati, per i parametri considerati, non risultano superamenti rispetto ai limiti normativi di riferimento; se ritenuto opportuno, si mette a disposizione per la realizzazione di una campagna di monitoraggio con il laboratorio mobile ARPAL durante la fase di carico/scarico del materiale, ritenuta la più impattante.

Il settore Ambiente - Pianificazione - Urbanistica della provincia della Spezia ritiene che gli effetti sulla qualità dell'aria legati alla realizzazione del progetto potranno essere adeguatamente gestiti e contenuti con l'applicazione delle misure di mitigazione individuate nel RP, e che vengono ritenute idonee, e aggiunge che è opportuno, inoltre, prevedere di ridurre per quanto possibile i tempi per l'esecuzione dei lavori e provvedere a bagnare le aree per ridurre la dispersione di polveri a seguito della movimentazione del materiale.

Risorse Idriche

Nel Rapporto Preliminare si cita che è presente una falda freatica con livello idrico rinvenuto nel marzo 2010 a 2 m di profondità dal piano campagna. La falda idrica è libera, connessa al sistema acquifero di subalveo del fiume Magra, da esso direttamente influenzata pertanto soggetta a oscillazione stagionale, fino a interessare la quota di superficie topografica in periodi di piena (essendo all'interno della fascia di pericolosità molto elevata, con T = 30 anni).

In relazione alla possibile contaminazione salina della falda, studi pregressi (2004 - 2009) hanno mostrato un'intrusione di acqua di mare con concentrazioni elevate in una fascia di estensione di 200-300 m dall'asta fluviale, fino al rilevato stradale della SP432. In considerazione del fatto che le operazioni di scavo potranno esporre all'intrusione idrica una porzione di territorio attualmente protetta dalla presenza di uno strato terrigeno-sabbioso, si ipotizza un'espansione verso terra dell'area già attualmente soggetta all'intrusione salina. È indicata pertanto la necessità, durante le successive fasi progettuali, nell'ambito delle relative valutazioni ambientali, di verificare tale aspetto, prevedendo opportuni accorgimenti tecnici atti a limitare al massimo tale effetto, pur dovendo garantire il naturale drenaggio e deflusso degli apporti idrici sotterranei.

Non esistono interferenze con il reticolo idrografico superficiale, l'area è caratterizzata dalla sola presenza del Magra. Sono forniti i dati disponibili sia sulla qualità delle acque superficiali (ecologico sufficiente, chimico non buono) che delle acque sotterranee (che risulta "scadente" sia dal punto qualitativo che quantitativo).

Il sistema depurativo di riferimento è costituito dal depuratore di Camisano, che presenta la necessaria capacità. L'approvvigionamento idrico avviene tramite i pozzi SAT di Ressora in Comune di Arcola.

Il settore regionale competente rileva quanto segue.

Aspetti ambientali marittimi e costieri: l'espressione del parere tecnico di competenza ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del Codice della navigazione marittima potrà avvenire solo a fronte della presentazione del progetto definitivo delle opere portuali, corredato da tutta la documentazione progettuale prevista dalla normativa in vigore.

Non è affrontato il tema della possibile dispersione di materiali fini e conseguente inquinamento delle acque superficiali. È necessario che vengano individuate idonee cautele realizzative atte a prevenire e/o limitare il fenomeno.

Dal punto di vista del servizio idrico integrato, dall'esame della documentazione, emerge come le criticità legate al Tema Acque, attuali nonché potenzialmente derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nello SUA proposto,

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

27.01.2016
(Dott.ssa Paola Solari)

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P C C
DISTRUTTORE
(D.ssa Augusta Ginesi)

siano state debitamente tenute in considerazione, sia per quanto concerne l'approvvigionamento idrico che riguardo al trattamento delle acque reflue. In particolare, si rileva come l'avanzamento delle fasi progettuali dovrà attenersi, per quanto concerne le acque reflue, alle indicazioni prescrittive di dettaglio contenute in "Relazione Generale - All. a'", "3.5 VAS del Piano Guida", "4. Definizione degli obiettivi di Piano", "Linea di azione 1 - Gestione servizi - Tema Acqua" (vedasi pag. 24), avendo cura altresì, in virtù delle previste attività da insediare, di tenere in considerazione il Regolamento Regionale n. 4 del 10/07/2009, ad oggetto "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne". Onde garantire l'effettiva sostenibilità dell'approvvigionamento idrico, ove peraltro non risultano prospettate criticità attuali e future, nonché le corrette modalità di trattamento e allontanamento delle acque reflue, gli **approfondimenti progettuali** dovranno essere preliminarmente condivisi con ACAM, quale Gestore del SII per l'ATO Est.

La previsione ha come impatto il conseguente aumento dell'intrusione del cuneo salino; data la situazione al contorno e il fatto che non ci sono pozzi di emungimento di acqua potabile in aree limitrofe, si ritiene la previsione ammissibile. Come segnalato anche nel RP, è tuttavia **necessario provvedere all'individuazione delle soluzioni progettuali atte a limitare al massimo l'impatto, pur dovendo garantire il naturale drenaggio e deflusso degli apporti idrici sotterranei.**

Come segnala il Dipartimento provinciale ARPAL, le soluzioni da adottarsi per contenere il cuneo salino, devono essere indicate in fase progettuale, e dovrà essere garantito il continuo monitoraggio della possibile ingressione marina in seguito alla realizzazione della darsena.

Suolo, sottosuolo, aspetti idrogeologici, bilancio terre

Il substrato è costituito da un primo livello superficiale di circa 2 m di sedimenti alluvionali rimaneggiati e terreni di riporto, da poco a ben costipati, e da uno sottostante di sedimenti fluviali recenti, formati da alternanze di sabbie limose e limi sabbiosi con rari ciottoli, generalmente poco addensati.

È stata eseguita una caratterizzazione dei materiali oggetto di scavo e dragaggio al fine di valutare le possibili alternative gestionali in materia di terre e rocce da scavo (60000 mc), ferma restando la necessità di redigere nelle successive fasi progettuali di dettaglio (con facoltà di presentarlo in fase di approvazione del progetto definitivo e nella relativa valutazione ambientale), ai sensi del DM n. 161/2012, del Piano di Utilizzo Terre - PUT. In generale, le analisi condotte rivelano la coerenza con la tabella B del D. Lgs. n. 152/2006, relativa ai siti ad uso commerciale e industriale, mentre sono presenti superiori per il Ni e il Cu rispetto alla tabella A per l'uso a verde pubblico, privato e residenziale. Si presume che derivino dal fondo naturale.

Il Dipartimento provinciale di ARPAL conferma che i superamenti del Nichel sono riconducibili alla natura primaria dei terreni presenti nel bacino del Magra, mentre il superamento del Rame, in forma lieve, nel campione di fondo scavo T2C è poco significativo e, comunque, facilmente superabile con la rimozione del terreno in corso di scavo e successiva verifica analitica del fondo scavo stesso. Per quanto sopra, si ritiene opportuno che al termine dei lavori di scavo siano eseguite verifiche analitiche su tutta la superficie di fondo scavo (indicativamente almeno 5-6 campioni). Ricorda inoltre la necessità di predisporre il PUT.

Anche la Provincia sottolinea la **necessità di una corretta gestione dei materiali di scavo attraverso la predisposizione di idoneo PUT.**

Il settore regionale competente rileva quanto segue. Relativamente alla semplice variante urbanistica connessa con l'intervento non si ravvisano specifici elementi ostativi riguardo alla destinazione d'uso del PP in esame, pur con alcune necessarie limitazioni ed accorgimenti d'uso connessi alle caratteristiche di marcata inondabilità del sito. Per quanto riguarda invece i possibili impatti derivanti dalle specifiche previsioni del PP, si osserva che:

- per quanto attiene il comparto suolo e sottosuolo, gli impatti sono riconducibili principalmente alle previste operazioni di scavo e rimozione dei sedimenti per volumi significativi (circa 60.000 mc) e alla connessa trasformazione da suolo ad acqua dell'area destinata alla nuova darsena (si rileva tuttavia in proposito che l'area in oggetto risulta già ad oggi in gran parte occupata da attività connesse con il rimessaggio delle imbarcazioni, ancorché "a secco");

- considerato che l'intervento prevede anche la realizzazione di significativi scavi sotto falda, si ritiene **necessario che in sede progettuale sia adeguatamente sviluppata l'analisi geotecnica di dettaglio in relazione alle singole previsioni, con particolare riferimento alla precisa caratterizzazione e destinazione dei sedimenti direttamente interessati dagli scavi, ai possibili effetti di interferenza con le fondazioni degli edifici degli altri manufatti limitrofi esistenti, nonché riguardo a possibili fenomeni di liquefazione in presenza di sollecitazioni sismiche, e, conseguentemente, siano adottati i più opportuni accorgimenti progettuali;**

- per quanto riguarda l'assetto idraulico del corso d'acqua non si evidenziano significative interferenze, in quanto si rileva che il sito in oggetto non risulta interferire con i tracciati delle arginature esistenti o previste dal Piano di Bacino e

*che gli interventi previsti, per le loro stesse tipologie e caratteristiche, non appaiono suscettibili di costituire aggravio delle locali condizioni di pericolosità idraulica, ferma restando la **necessità di adottare in sede progettuale opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi (attinenti anche le modalità di ormeggio e le condizioni di sicurezza per le imbarcazioni ospitate all'interno della darsena);***

- per quanto attiene potenziali problematiche legate alla salinizzazione della falda per effetto degli scavi previsti per la nuova darsena si ritiene che tali aspetti debbano essere adeguatamente considerati in sede progettuale, anche eventualmente prevedendo opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi.

In conclusione, per quanto riguarda la realizzazione della nuova darsena, si rileva che la documentazione tecnica ad oggi prodotta risulta adeguata a supportare una fattibilità geologica di carattere generale dell'intervento prospettato, che non risulta in contrasto con la normativa di Piano di Bacino, fatta comunque salva la necessità di opportuni approfondimenti in sede progettuale.

Per quanto riguarda invece la compatibilità con la normativa di Piano di Bacino delle ulteriori previsioni edilizio-infrastrutturali contenute nel PP, si evidenzia che tutti gli interventi di tipo edificatorio previsto devono necessariamente rientrare tra quelli ammissibili ai sensi del citato art. 17 delle Norme di Piano di Bacino, pena la loro inammissibilità.

*In relazione alle specifiche previsioni del PP pare opportuno **evidenziare, in particolare, possibili elementi di incompatibilità riguardo alla realizzazione di nuovi parcheggi**, qualora non riconducibili a semplici aree di sosta temporanea, **nonché riguardo a nuove edificazioni**, qualora non riconducibili alle succitate fattispecie di manufatti di modesta entità e compatibili con le condizioni di marcata inondabilità dell'area.*

Tali aspetti, di carattere puntuale, devono essere specificamente valutati in sede di approvazione progettuale.

Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico

Nel RP in merito al comparto acustico si ritiene che le possibili interferenze relazionabili all'attuazione del PP siano riconducibili più alle fasi di cantiere, nei termini del possibile incremento di rumore correlato alle attività di lavorazione propedeutiche alla realizzazione del bacino, che alla fase di esercizio, in relazione alle attività/servizi accessori ad esso correlate.

A riguardo il Dipartimento Provinciale di Arpal segnala che risulta necessario predisporre una valutazione previsionale di impatto acustico, da redigersi a cura di un Tecnico competente in acustica ambientale secondo le indicazioni della D.G.R. 534/99, relativa all'attività del nuovo insediamento. Relativamente alla valutazione previsionale di impatto acustico del cantiere edile presentata richiede le seguenti integrazioni:

- 1. presentare le misure di rumore residuo effettuate presso i ricettori corredate dalle rispettive schede di misura ex DGR n.18/2000 debitamente compilate e firmate;*
- 2. presentare un cronoprogramma dei lavori individuando chiaramente le diverse fasi lavorative ed esplicitando anche l'eventuale contemporaneità delle lavorazioni;*
- 3. indicare: le attrezzature utilizzate nelle varie fasi lavorative, i livelli di pressione sonora associati ad ogni fase lavorativa prevista, ed il contributo acustico di fasi lavorative rispetto ai vari ricettori interessati dalle singole fasi di cantiere.*

Se si vorrà richiedere una deroga al rispetto dei valori limite, la stessa andrà adeguatamente circostanziata precisando il nuovo livello sonoro che si dichiara di rispettare e per quale fase lavorativa."

In merito al comparto inquinamento elettromagnetico, che nel RP non viene analizzato, sempre il Dipartimento provinciale ARPAL di Spezia segnala che dall'esame della documentazione progettuale complessivamente prodotta si rileva la presenza di una cabina di trasformazione elettrica MT/BT da insediarsi nell'area oggetto dell'intervento. In merito a ciò si ricorda che, ai fini dell'autorizzazione della precitata cabina, è necessario che venga fornita relazione tecnica di valutazione di impatto elettromagnetico redatta secondo quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia (L.R. 41/1999 e ss.mm. ii., L.R. 16/2008, D.P.C.M. 08/07/2003 e D.M. 29/05/2008), sulla ARPAL è titolata a rilasciare parere.

La Provincia segnala che non risulta ancora effettuato da parte dell'Amministrazione Comunale il necessario Piano di risanamento; pertanto l'identificazione con la classe II (vedasi DGP n. 11 del 17.01.2015 prot. 2514 avente ad oggetto "Piano di zonizzazione") potrà essere soggetta a parametri futuri più restrittivi rispetto agli attuali.

Biodiversità e Aree Protette – VALUTAZIONE DI INCIDENZA

In merito agli aspetti legati alla tutela della biodiversità al RP è allegato uno Studio d'incidenza che nella nota dell'Ente Parco di Montemarcello Magra ricevuta in data 8.09.2015 (che allega parere reso con nota n. 1467 del 5.06.2014) viene così definito: "lo studio d'incidenza non è supportato da adeguate indagini naturalistiche in quanto l'unico

sopralluogo effettuato in data settembre 2013 non appare sufficiente ad inquadrare l'assetto vegetazionale, floristico e faunistico dell'area oggetto d'intervento, anche per la stagione di effettuazione dei rilievi non particolarmente favorevole. Non tiene conto delle analisi e delle risultanze dello studio d'incidenza acquisito agli atti del Parco prot. n. 2054 del 24/05/2009 e delle prescrizioni emesse dall'Ente Parco in sede di rilascio del nulla osta (prot. n. 783 del 11/03/2011 e nota prot.n.1177 del 31/03/2010) inerenti al Progetto di riqualificazione dell'area ad uso nautico BiBi s.r.l. riguardante la medesima area".

Sempre relativamente alla biodiversità, in maniera analoga si esprime Arpal C.AT., che sottolinea la significatività del SIC in parola e degli elementi di pregio naturalistico ed ecologico ivi presenti. Segnala che la relazione di incidenza nulla dice in proposito delle condizioni attuali della depressione corrispondente ad una zona umida rappresentata nella Carta della Biodiversità regionale come "zona umida importante per la biodiversità" ed identificata con il toponimo "Il Casone", e del fragmiteto relitto, habitat di estrema importanza per l'ambiente periferiale del Fiume Magra, ben descritto e cartografato nel seguente elaborato, datato maggio 2009: Studio di incidenza per il progetto di riqualificazione area ad uso nautico. In questo documento l'area viene descritta come di pregio naturalistico, tanto che la stessa è stata oggetto di un rilievo fitosociologico ed è stata individuata come sito di destinazione degli interventi di mitigazione del progetto allora in esame. Inoltre, da testimonianze dirette di persone originarie del luogo, un tempo, oltre al canneto a *Phragmites australis*, vi erano diverse specie di anfibi (presumibilmente tritoni e rane verdi) che popolavano l'area, grazie ad un affioramento della falda freatica in un punto in cui la stessa risulta più superficiale. Non si possiedono invece informazioni certe sull'attuale stato dei luoghi.

Il sopralluogo effettuato nell'ambito della Relazione di Incidenza nel settembre 2013 non è ritenuto soddisfacente, né per il periodo in cui è stato condotto (l'estate non è certo il momento più favorevole per determinati rilievi florofaunistici) né per le modalità (alcune specie di elevata importanza conservazionistica necessitano di un vero e proprio monitoraggio). Infatti, l'area depressa di cui sopra, sfalciata e priva di acqua, poteva apparire come scevra da qualsiasi interesse dal punto di vista naturalistico.

Con riferimento alla Carta degli Habitat dei SIC liguri, si rileva una totale assenza di approfondimenti in merito alla caratterizzazione dell'area oggetto del PP, con riferimento soprattutto alle tessere di habitat a mosaico, con codice Natura 2000 "6220" e "3120", le quali meritano un'indagine adeguata al fine di verificarne l'eventuale presenza nell'area considerata.

Il Bird Garden, intervento da valutare molto positivamente, non viene descritto nel dettaglio, essendo assenti tutti i parametri minimi per una corretta valutazione, legati per esempio alla localizzazione ed all'estensione dell'area.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, e sulla base delle informazioni esistenti, l'intervento non può essere ritenuto ammissibile, almeno nella forma in cui viene presentato attualmente. In particolare, si ritiene di fondamentale importanza:

- indagare con maggiore approfondimento l'area umida depressa identificata come Il Casone, effettuando un rilievo fitosociologico ed un monitoraggio sulla fauna minore e sull'avifauna almeno nel periodo primaverile ed autunnale. In ogni caso, si sottolinea l'opportunità di **salvaguardare quest'area, eventualmente utilizzandola come effettivo sito di riqualificazione, attraverso un recupero dell'area umida sia dal punto di vista vegetazionale che faunistico**, con riferimento ad essenze floristiche e specie animali proprie degli ambienti in via di forte rarefazione delle aree periferiali del Magra;
- **ottenere una definizione di dettaglio delle modalità realizzative del Bird Garden**, possibilmente sulla base di un monitoraggio serio, condotto nell'arco di almeno un anno di osservazioni o basandosi su dati forniti da soggetti terzi che ne siano eventualmente in possesso (es. Parco di Montemarcello Magra), ma sempre in grado di coprire un arco temporale di almeno un anno.

Le suddette indicazioni trovano un ulteriore elemento di supporto nella classificazione di tutta questa fascia periferiale come Area di Ripristino Ambientale nella Carta della Biodiversità regionale. Con questa dicitura vengono identificate le aree caratterizzate da una spiccata capacità di recupero che, seppure si trovino in uno stato di parziale o accentuato degrado, hanno goduto in passato di un elevato valore naturalistico e presentano ancora forti potenzialità in questo senso.

La Relazione di Incidenza andrà, inoltre, integrata con l'analisi degli impatti cumulativi. Infatti, se è vero che nei dintorni dell'area è presente un elevato grado di antropizzazione, è vero altresì che esistono ancora microtessere di habitat da salvaguardare e che, essendo l'area considerata classificata come SIC, queste assumono ancor più importanza nell'ottica di mantenere una certa funzionalità ecologica residua.

Con riferimento alla **fascia di piante igrofile previste lungo il perimetro interno della banchina**, si precisa che **la stessa dovrà essere realizzata rigorosamente con piante autoctone** (contrariamente a quanto affermato nella

relazione di incidenza, dove si trova la dicitura "possibilmente autoctone"), e strutturata in modo da garantire la duplice funzione di filtro e di collegamento ecologico con l'ambiente acquatico del fiume Magra.

Anche il settore regionale competente alla valutazione di incidenza, ritiene che le indagini di campo, limitate ad un sopralluogo nel mese di settembre 2013, presentino delle carenze, anche alla luce di quanto riportato nello Studio di Incidenza di maggio 2009, relativo ad un precedente progetto riguardante l'area in esame. Quest'ultimo studio descriveva infatti la presenza di aree seminaturali, ed in particolare di un'area depressa in cui l'affioramento della falda freatica ha determinato la formazione di un acquitrino, con presenza di *Phragmites australis* e *Lemna sp.*, e proponeva come mitigazione la tutela dell'area umida. Nel più recente Studio di incidenza allegato al Piano Particolareggiato in oggetto tale presenza e le relative proposte di mitigazione non vengono invece descritte.

Prendendo positivamente atto della disponibilità a ripristinare il fragmiteto, dichiarata dal proponente nell'incontro tecnico svolto in Regione in data 11 novembre 2015, in questa sede di pronuncia di Valutazione di Incidenza ritiene di poter esprimere un parere positivo in merito al livello pianificatorio della procedura di verifica, rimandando all'analisi del progetto definitivo, in sede della prevista procedura di VIA, per un parere dettagliato.

Criteri costruttivi e per la rinaturalizzazione spondale

Si richiamano sul tema gli indirizzi forniti dal Piano della Nautica – sez. 6 e Allegato 1, e le indicazioni contenute nel relativo Rapporto Ambientale (sviluppato nell'ambito della già citata VAS sperimentale).

A maggior chiarimento, si specifica che **l'obiettivo finale deve essere la creazione di una sponda conformata a scarpata naturale, rinverdata con l'utilizzo di specie autoctone, ammesse dal Piano del Parco.** Ciò vale sia relativamente all'obbligo di rinaturalizzazione della sponda del Magra, sia quale criterio costruttivo per la darsena. In quest'ultimo caso l'ormeggio delle imbarcazioni può essere ottenuto collocando i pontili (galleggianti o di altra tipologia costruttiva coerente con gli indirizzi del Piano della nautica) paralleli alla sponda, ad una distanza tale da consentire lo sviluppo della vegetazione.

Il Piano della Nautica introduce in corrispondenza dei distretti di trasformazione (eccetto il Mammellone) la possibilità di fare ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica, in considerazione di particolari esigenze costruttive e di stabilità delle sponde delle darsene a cui devono essere ancorati (sempre seguendo le modalità indicate dal Piano della Nautica) i pontili di ormeggio, fermo restando l'obiettivo finale di cui sopra.

Urbanistica e paesaggio

Il settore regionale competente rileva che i dati fondamentali di progetto non sono univocamente coerenti tra di loro nei differenti elaborati e negli atti di adozione che costituiscono lo SUA.

Nella DCC n. 22/2014 di adozione dello SUA si dichiara che l'intervento è riferito ad una superficie complessiva di 35.677 mq di PP per la realizzazione di 14.271 mq di specchio acqueo per 95 PE, mentre il progetto prevede la realizzazione di una darsena di 12.554 mq per 84 PE (dati da Rapporto preliminare). Nella relazione generale gli standard sono verificati su un modello di darsena per 91PE. Il piano economico finanziario è basato su una darsena di 16.000 mq per ospitare 100 PE. Gli standard nella relazione generale, nel rapporto preliminare, nella DCC 22/2014 e nello schema di convenzione hanno destinazioni d'uso ed estensioni non coincidenti. Anche il documento denominato all.d – bozza di convenzione – non ha i contenuti corrispondenti allo schema approvato ed allegato alla DCC n.22 del 7.4.2014.

Le verifiche in merito ai contenuti dello S.U.A. sono espresse con riferimento al progetto che sarà approvato ai sensi dell'art. 59 della LR 36/1997. A questi fini **tutti gli elaborati dello SUA devono essere resi coerenti tra loro, in termini di dati di progetto, destinazioni d'uso e relative quantità, nonché in termini di individuazione degli standard obbligatori richiesti.** Tutti i dati di progetto devono essere rappresentati in apposita tabella con i dati prescrittivi e generali del Piano del Parco e del Piano della Nautica da confrontarsi con quelli dello S.U.A. in proporzione alla sua estensione.

In relazione al quadro di riferimento di cui al Piano del Parco e Piano della Nautica, il soggetto attuatore, come definito nella DCC 22/2014 di adozione dello SUA, si impegnerà con la sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo a destinare 1.650 mq di specchio acqueo (equivalenti a 11 PE) alla ricollocazione di imbarcazioni attualmente presenti a monte del limite di navigabilità. **Devono pertanto essere esplicitamente individuati, mediante gli opportuni atti preliminari di impegno, i soggetti destinatari dei posti barca dedicati alla ricollocazione.**

Il Piano degli ormeggi, che deve essere sviluppato nell'ambito dello SUA, deve quindi indicare in modo esplicito i posti barca destinati alla ricollocazione di imbarcazioni attualmente presenti a monte del limite di

navigabilità, nonché quelli destinati alla ricollocazione di imbarcazioni attualmente presenti lungo la sponda del Magra, soggetti all'obbligo di eliminazione a fronte della realizzazione della stessa darsena.

Per quanto concerne le superfici a standard (parcheggi e verde pubblico), lo SUA deve garantire il **rispetto di quanto previsto dall'art. 83 comma 2 tabella 2 del Piano del Parco**, che impone un parametro generale di almeno mq 15 x PE (posti barca equivalenti). Le modalità secondo cui tale rispetto può essere garantito sono contenute nello schema dell'atto unilaterale d'obbligo approvato con DCC 22/2014, che prevede che le aree da destinare a parcheggio siano riportate al numero dei posti barca, ed il loro uso sia consentito anche al pubblico nelle ore di apertura dell'impianto, salvo diversi accordi con gli enti competenti.

Pertanto lo SUA dovrà contenere il progetto del sistema dei percorsi e dell'accessibilità (sia pedonali che carrabili), che garantisca la fruizione pubblica dei luoghi, e dovrà indicare le eventuali aree destinate esclusivamente all'utenza privata correlata alla gestione della nuova darsena, a fronte delle aree sia a parcheggio che a verde da destinare ad un uso pubblico.

Per quanto concerne gli aspetti paesaggistici, ai sensi dell' art. 6 comma 19 lett. b della l.r. 13/2014 la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è della Regione.

Tra la documentazione prodotta ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità è presente anche la Relazione paesaggistica, da cui si evince che allo stato attuale l'area è in parte occupata da filari di pini e zone a prato, oltre al piazzale dedicato al rimessaggio imbarcazioni a terra. Le alberature ad alto fusto di pregio connotano il sito e sono funzionali alla suddivisione delle diverse attività presenti. L'intervento prevede il mantenimento di una parte delle alberature di alto fusto (pini) circostanti la nuova darsena e la rimozione di un filare di circa 20 pini interessato dal nuovo specchio acqueo, a fronte di nuove modeste ripiantumazioni (circa 6 alberi).

Diviene pertanto essenziale che il PP sia integrato con la progettazione del verde, anche con soluzioni alternative atte al mantenimento di parte del filare di pini, o di piantumazione di nuovi esemplari, in numero superiore a 10, sufficientemente sviluppati, comprensivo del sistema delle percorrenze e di accessibilità pubblica alle aree.

In merito agli Aspetti demaniali marittimi, si richiama quanto detto dalla Capitaneria in sede di conferenza referente del 5.6.2014, in merito **alla necessità dell'espressione del parere dell'Agenzia del Demanio, sul fatto o meno che il nuovo specchio d'acqua e le sue sponde debbano essere acquisite al demanio marittimo, prima che si concluda l'iter di approvazione definitiva dello SUA.**

Si rileva, a maggior chiarimento e definizione di quanto comunicato dal settore regionale competente, che:

- l'astrazione costituita dai PE viene superata attraverso la predisposizione del Piano degli ormeggi, che individua classi dimensionali e relativo numero delle imbarcazioni ospitabili all'interno dell'impianto nautico,
- che il Piano degli ormeggi è componente imprescindibile della progettazione di un impianto nautico, anche ai fini del rilascio dei pareri e nulla osta previsti per legge
- che **l'acquisizione del parere dell'Agenzia del Demanio, alla luce di quanto sopra, diventa necessaria preventivamente all'attivazione della VIA sul progetto definitivo della darsena.**

CONCLUSIONI

Lo SUA oggetto di valutazione si colloca all'interno del Distretto definito Polo nautico dal Piano del Parco di Montemarcello Magra. La sua approvazione avverrebbe in variante all'obbligo di SUA unitario per l'intero distretto, essendo venuta meno l'ipotesi di attuazione unitaria attraverso l'iniziativa denominata Masterplan Marinella Spa (nelle sue varie versioni).

Occorre qui rammentare che l'attuazione del polo della nautica era condizionata dall'obbligo di ricollocare concretamente quota parte delle attività nautiche collocate a monte del Limite di navigabilità del Magra.

L'onere della ricollocazione era fissato dal Piano del Parco e dal Piano guida per la nautica quale compensazione ambientale della realizzazione delle darsene/marine/servizi previsti nel relativo distretto, con lo scopo di giungere nel lungo termine alla completa riqualificazione ambientale delle sponde a monte del limite di navigabilità. A tale scopo e in vista di un'attuazione unitaria erano stati definiti parametri e quantità. Il venir meno dell'attuazione unitaria pone problemi concreti sia di scala che di fattibilità delle previsioni. Si rileva pertanto l'opportunità di rivedere le previsioni relative al Distretto contenute nel Piano del Parco, che peraltro non è mai stato assoggettato a VAS.

Nel merito della previsione dello SUA in oggetto, non si ravvisano problematiche ambientali ostative alla realizzazione in quell'area di una darsena per la nautica da diporto. Non si ritiene pertanto necessario assoggettare lo SUA in oggetto a VAS.

Nel corso dell'istruttoria sono tuttavia emerse una serie di problematiche connesse al livello progettuale dell'intervento previsto, che portano a definire la necessità di svilupparne la progettazione definitiva, con le premesse, le modalità e i contenuti ampiamente illustrati in istruttoria.

Rientrando l'impianto nautico nel campo di applicazione della VIA, è nell'ambito di tale procedimento che potrà essere verificata l'avvenuta rielaborazione del progetto sulla base delle indicazioni fornite, nei termini di coerenza programmatica fissati, e potranno essere approfonditi gli impatti ambientali.

L'espletamento della VIA è propedeutico alla conclusione del procedimento approvativo dello SUA. Nell'ambito di tale procedimento, ai fini della sua corretta conduzione, e preventivamente all'attivazione della VIA, è necessario acquisire il parere dell'Agenzia del Demanio.

Fanno da riferimento per la necessaria elaborazione progettuale:

- i seguenti parametri

	SUA
superficie totale	35677 mq
specchio acqueo max (40% della sup tot)	14271 mq
posti barca equivalenti totali (150 mq x PE12)	95 PE12
di cui posti barca in ricollocazione (rispetto al limite di navigabilità)	11 PE12
aree a parcheggio (15 mq x PE12)	1.425 mq
aree verdi (15 mq x PE12)	1.425 mq

nonché il numero di posti barca da ricollocare a fronte della necessità di liberare e rinaturalizzare la sponda del Magra, per un tratto il cui sviluppo longitudinale deve essere quantificato dall'Ente Parco, in coerenza con quanto disposto dal Piano del Parco;

- la coerenza con gli esiti delle valutazioni di incidenza formulati da Ente Parco, Regione e ARPAL;
- la coerenza con la Pianificazione di Bacino vigente;
- l'esplicitazione dei parametri e delle funzioni urbanistiche, nonché l'individuazione dei soggetti da ricollocare;
- la necessità di strutturare un'attività nautica di tipo diportistico, attraverso la predisposizione di un Piano degli ormeggi e piano economico finanziario atti all'acquisizione dei nulla osta previsti per legge;
- gli approfondimenti conoscitivi e progettuali, relativi anche alla fase di cantierizzazione, ampiamente illustrati nell'istruttoria.

Ai fini della realizzazione degli obiettivi del Piano del Parco, è infine necessario che a fronte della ricollocazione effettiva di posti barca, i soggetti competenti provvedano a far sì che le corrispondenti concessioni presenti a monte del Limite di navigabilità siano conseguentemente ridotte.

FINE TESTO

ATTESTO che la presente COPIA, ricevuta su
n. 18 DIC 072 pagine
da me con è CONFORME
ALL'ORIGINALE
Genova, 08/12/2016

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
23.01.2016
(Dott.ssa Paola Solari)



L'ISTRUTTORE
(D.ssa Augusta Ginesi)
Augusta Ginesi